

FORUM PA 2015

Convegno

“Dalle norme al risultato. L’Agenda per la semplificazione 2015-2017”

Semplificare la modulistica: il caso dell’edilizia

Luca Ferrara

Roma, 27 maggio 2015

Perché semplificare la modulistica?

L'attività di misurazione degli oneri nel settore dell'edilizia, realizzata in collaborazione tra il Dipartimento della funzione pubblica, le Regioni e gli enti locali, ha consentito di stimare in **circa 4,4 miliardi di euro all'anno gli oneri amministrativi** sostenuti da imprese e cittadini (anno 2011).

1070 €
30 €
150 €
15 €



Tra i risultati della consultazione telematica “**100 procedure più complicate da semplificare**” (2013) l'edilizia privata è risultata, per numero di segnalazioni inviate da imprese e cittadini, seconda soltanto al settore del fisco. Tra le problematiche riscontrate anche la difficoltà ad orientarsi nel **labirinto di norme e procedure** e la **diversità dei moduli tra Comune e Comune**.

La modulistica costituisce l'interfaccia tra amministrazione e cittadino, in quanto rappresenta lo strumento con cui la prima sceglie quali informazioni, dati e documenti richiedere al secondo.

Come semplificare la modulistica?

Unificare (o, meglio, “standardizzare”)

- Data l’elevata differenziazione della modulistica a livello comunale, la semplificazione si è “tradotta” in un complesso lavoro di **individuazione delle richieste di dati e informazioni realmente necessari all’amministrazione e comuni per tutto il territorio.**


Quadri informativi

- Le pratiche edilizie “incontrano” diverse discipline di settore: da qui l’esigenza di prevedere **specifiche sezioni (o “quadri”) che raccolgono tutte le richieste di informazioni relative ad un determinato ambito** (ad es. prevenzione incendi, smaltimento amianto, rischio sismico, ecc.)


Sezioni fisse e variabili

- La struttura del modulo riflette la ripartizione di competenze tra Stato e Regioni: **sezioni “fisse” per le richieste di informazioni previste da norme statali** (e quindi standardizzate sul territorio nazionale) e **sezioni “variabili” per gli ambiti disciplinati da norme regionali** (la cui personalizzazione è rimessa alla Regione).

Il “percorso” dei moduli unici



Standardizzare: il metodo di lavoro



La modulistica standard è frutto di un nuovo metodo di lavoro, orientato al confronto e allo scambio di best practices, fondato sulla costruttiva collaborazione tra Stato, Regioni e Comuni.

Dalla Conferenza Unificata al cittadino

D.L. n. 90/2014 – Art. 24, comma 3

- I modelli sono predisposti nell'ambito del gruppo tecnico, a cui partecipano Regioni e ANCI, coordinato dal DFP.

Adozione in Conferenza Unificata

Adeguamento da parte delle Regioni

- Le Regioni a statuto ordinario adeguano le sezioni variabili alla propria normativa di settore, entro i termini previsti dall'accordo in CU.

- I Comuni sostituiscono la propria modulistica con quella standard regionale. I cittadini possono comunque usare i moduli standardizzati decorsi 30 gg dai termini previsti dall'accordo.

Diffusione da parte dei Comuni

D.L. n. 90/2014 – Art. 24, comma 4

"[...] gli accordi sulla modulistica per l'edilizia e per l'avvio di attività produttive conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale [...]".

I moduli unici edilizi: alcuni esempi

DICHIARAZIONI

Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

a) Presentazione della segnalazione certificata di inizio attività

(variabile)

di presentare la segnalazione certificata di inizio attività edilizia

- in assenza di atti di assenso presupposti, in quanto l'intervento oggetto della segnalazione non necessita di atti o pareri che non possono essere sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati.

Il titolare dichiara che i lavori avranno inizio in data

- essendo già in possesso di tutti gli atti di assenso presupposti, comunque denominati, già rilasciati dalle competenti amministrazioni.

Il titolare dichiara che i lavori avranno inizio in data

- richiedendo contestualmente il rilascio degli atti di assenso presupposti, comunque denominati, alle competenti amministrazioni. Il titolare dichiara di essere a conoscenza che l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dopo il rilascio dei relativi atti di assenso.

d) Localizzazione dell'intervento

che l'intervento interessa l'immobile

sito in (via, piazza, ecc.) n.

scala piano interno C.A.P.

censito al catasto (se presenti)
 fabbricati foglio n. map. sub. sez. sez. urb.

terreni

avente destinazione d'uso

(Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.)



DICHIARAZIONI

Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale e di essere a conoscenza delle penalità previste in caso di dichiarazioni mendaci o che affermano fatti non conformi al vero, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1) Inizio dei lavori, tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere

(variabile)

che i lavori riguardano l'immobile individuato nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui la presente relazione costituisce parte integrante e sostanziale;


che le opere in progetto sono subordinate a Segnalazione Certificata di Inizio Attività in quanto rientrano nella seguente tipologia di intervento:

- opere di manutenzione straordinaria (articolo 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. 380/2001, che riguardino parti strutturali dell'edificio)
- opere di restauro e risanamento conservativo (articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 380/2001)
- opere di ristrutturazione edilizia (articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. 380/2001)
- opere di eliminazione delle barriere architettoniche che comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio
- parcheggi di pertinenza (articolo 9, l. 122/1989)
- opere di finitura a completamento di interventi oggetto di titoli abilitativi scaduti
- cambio di destinazione d'uso
- significativi movimenti di terra senza opere non connessi all'attività agricola
- altro non indicato nei punti precedenti

e che consistono in:

Il monitoraggio sulla diffusione dei moduli unici

Il monitoraggio sull'adozione dei moduli unici standardizzati da parte di Regioni e Comuni è svolto dal tavolo istituzionale per la semplificazione (in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e l'ANCI) nell'ambito delle attività di verifica dei risultati dell'Agenda della semplificazione.



15 Regioni a statuto ordinario e 2 Regioni a statuto speciale (Friuli Venezia Giulia e Sardegna) hanno adeguato la modulistica standardizzata per l'edilizia libera alle proprie normative di settore.

In base ad una rilevazione condotta dal DFP sui siti web istituzionali delle amministrazioni comunali, **il 50% dei Comuni capoluogo di provincia ha messo a disposizione dei cittadini la nuova modulistica.**